

Determinazione n. 133 del 22 GIUGNO 2021

Oggetto: Percentuali di svalutazione dei crediti contributivi da applicare al **Bilancio preventivo assestato 2021.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Visto il "Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005, e in particolare: l'art. 41 "I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali", che rinvia ai criteri di cui all'articolo 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali e internazionali, in base ai quali i crediti devono essere iscritti nello stato patrimoniale secondo il valore presumibile di realizzazione; l'art. 59 "Fondo svalutazione crediti", che stabilisce che, per la quantificazione del fondo, con determinazione del Direttore generale sono aggiornati i coefficienti di inesigibilità dei crediti, in relazione alla natura del credito stesso, all'anno di accertamento e allo stato amministrativo dell'azione di recupero;

Visti il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, la L. 30 dicembre 2018, n. 145 e il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Viste le proprie determinazioni n. 301 del 27 ottobre 2020 e n. 29 del 23 marzo 2021 con le quali sono state fissate le percentuali di svalutazione dei crediti da applicare rispettivamente al bilancio preventivo 2021 e al bilancio consuntivo 2020;

Vista la nota del 14 maggio 2021 con la quale *Riscossione Sicilia S.p.A.* ha comunicato la situazione del portafoglio crediti alla data del 31 marzo 2021;

Viste la nota del 18 maggio 2021 con la quale *Ader* ha comunicato la situazione del portafoglio crediti del 31 marzo 2021;

Atteso che nella nota del 14 maggio 2021 *Riscossione Sicilia S.p.A.* precisa, tra l'altro, che dei 13,1 miliardi di crediti contributivi ancora in gestione alla data del 31 marzo 2021, 2,7 mld fanno capo a soggetti falliti, deceduti o nullatenenti, mentre 2,0 mld afferiscono a crediti nei confronti di soggetti che non hanno regolarizzato la loro posizione, nonostante nei loro confronti sia stata attivata almeno un'azione cautelare o esecutiva, facendo ritenere, su tali crediti, ridimensionate le prospettive di recupero;

Atteso che nella nota del 18 maggio 2021 *Ader* precisa, tra l'altro, che dei 112,8 miliardi di crediti ancora in gestione alla data del 31 marzo 2021, 35,2 mld fanno capo a soggetti falliti, deceduti o nullatenenti, mentre 48,1 mld afferiscono a crediti nei confronti di soggetti che non hanno regolarizzato la loro posizione, nonostante nei loro confronti sia stata attivata almeno un'azione cautelare o esecutiva, facendo ritenere, su tali crediti, ridimensionate le prospettive di recupero;

Vista la nota del 14 maggio 2021 con la quale *Riscossione Sicilia S.p.A.* in esito a specifiche richieste dell'INPS, ha fornito un aggiornamento alla data del 31 marzo 2021 circa il relativo stato delle riscossioni della c.d. "Pace Fiscale" di cui all'art. 3 D.L. n. 119/2018, all'art. 1 commi 184 e 185 della L. n. 145/2018 e all'art. 16 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Vista la nota del 18 maggio 2021 di *Ader* con la quale, in esito a specifiche richieste dell'INPS, ha fornito un aggiornamento alla data del 31 marzo 2021 circa il numero di richieste di adesione ed il relativo stato delle riscossioni della c.d. "Pace Fiscale" di cui all'art. 3 D.L. n. 119/2018,

all'art. 1 commi 184 e 185 della L. n. 145/2018 e all'art. 16 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Vista la nota del 23 gennaio 2019 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito un parere in ordine alla concreta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, individuando nel carico originario trasmesso agli agenti della riscossione il limite di euro 1.000 da eliminare dalle scritture contabili;

Vista la nota prot. 0064.29/11/2019.0041911 del Direttore Generale inviata agli Agenti della Riscossione, con la quale sono stati chiesti chiarimenti circa gli elementi ed i presupposti sulla base dei quali gli stessi AdR effettuano la classificazione del portafoglio residuo loro affidato per la riscossione coattiva;

Vista la risposta di Ader alla nota di cui al punto precedente, prot. 968800/2020 del 19 febbraio 2020, con la quale ha comunicato che se *"da un lato il prospetto informativo di rappresentazione del portafoglio dei crediti può offrire elementi per una valutazione, seppur sommaria, del grado di esigibilità dei residui crediti affidati dall'Istituto, dall'altro non è certamente idoneo a fornire informazioni sul procedimento di gestione delle c.d. quote inesigibili di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 112/1999"*;

Vista la nota n. 4709 del 16 gennaio 2020 della Direzione Centrale Entrate inviata agli Agenti della Riscossione, con la quale è stato chiesto di fornire indicazioni circa la tempistica dell'invio dei provvedimenti di discarico sulle partite di credito oggetto di annullamento ex art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, funzionale all'eliminazione dalle scritture contabili dell'Istituto degli stessi crediti contributivi;

Considerato che *Riscossione Sicilia S.p.A.*, ad oggi, non ha trasmesso i suddetti provvedimenti di discarico non consentendo ad INPS l'eliminazione dai residui attivi per crediti contributivi delle relative partite annullate ex art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119;

Viste le eliminazioni dai residui attivi per crediti contributivi ex art. 4, del D.L. n. 119/2018, che, alla data del 31 dicembre 2020, ammontano complessivamente a 12,4 mld/€ limitatamente a ruoli in gestione presso Ader;

Considerato che nel corso dell'anno 2021 proseguirà l'eliminazione dei crediti contributivi ex art. 4 del D.L. n. 119/2018 residui per Ader, per *Riscossione Sicilia S.p.A.* nella loro interezza, qualora quest'ultimo trasmetta i provvedimenti di discarico di sua competenza.

Considerato che i dati di incasso in conto recupero crediti rilevati dalle procedure amministrative consentono di avere un più puntuale abbinamento tra la data di versamento, la data di iscrizione a ruolo o di notifica dell'avviso bonario e la data di insorgenza del credito e che tali informazioni consentono di confermare le percentuali comunicate dagli AdR sui valori di stima circa le aspettative di recupero dei crediti;

Visto il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* all'art.5 - *Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria* - che ha previsto, nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020;

Visto l'art. 1 comma 2 della legge 24 aprile 2020, n. 27, *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi"* di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che, nel disporre l'abrogazione del D.L. n. 9/2020, ne mantiene salvi, tuttavia, gli effetti prodotti;

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'articolo 126, comma 3, ha integrato il dettato dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 27/2020, prevedendo che la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 31 maggio 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020;

Considerato che l'articolo 97 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha introdotto, in alternativa alle succitate disposizioni, un'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell'adempimento rateale come di seguito riportata:

- per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

- il restante importo, pari al rimanente cinquanta per cento delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Visto l'articolo 154 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, con il quale si dispone che il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020, in relazione alla "definizione agevolata" (c.d. rottamazione ter) e al "saldo e stralcio" (di cui agli articoli 3 e 5 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), non determina l'inefficacia delle stesse misure agevolative se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020;

Visto l'articolo 13-septies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha rinviato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate della "Definizione agevolata" e del "Saldo e stralcio" in scadenza nel 2020.

Visto l'art. 2 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157, che ha previsto la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020, prevedendo la ripresa della riscossione entro la data del 16 marzo 2021 in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con il pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Visto l'articolo 4, comma 1, lett. a, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (*Decreto Sostegni*) che ha prorogato dal "28 febbraio" al "30 aprile" la sospensione, introdotta dall'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di tutti i versamenti relativi a cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della

riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle e la possibilità per gli Agenti della riscossione di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione;

Visto il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 88 del 30 aprile 2021 che ha comunicato che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al "31 maggio 2021" il termine di sospensione delle attività di riscossione fissato al 30 aprile 2021 dall'articolo 4 succitato.

Visto l'articolo 4, comma 1, lett. b, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" che ha previsto una ulteriore proroga delle scadenze entro cui effettuare il pagamento delle rate 2020 non ancora versate e di quelle dovute per il 2021 in relazione alle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. *rottamazione ter*), all'articolo 16 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (*riapertura dei termini per la c.d. rottamazione ter*), e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. *saldo e stralcio*). Il termine "ultimo" per il pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2020 è differito al 31 luglio 2021. Il termine "ultimo" per il pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre.

Visto l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19- *Decreto Sostegni*" che ha stabilito che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate (*Rottamazione ter e Saldo e stralcio*), delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (*Decreto Sostegni-bis*) che introduce ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, con

l'ulteriore proroga, fino al **30 giugno 2021**, della sospensione delle attività degli Agenti della Riscossione. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto.

Tenuto conto dell'ammontare delle eliminazioni dei crediti contributivi nel periodo 2016-2020, pari rispettivamente a 721, 768, 1.122, 1.164 e 1.673 mln di euro;

Considerato che i residui attivi dei lavoratori autonomi sono maggiormente interessati dall'utilizzo del fondo svalutazione crediti, per il corretto adempimento delle disposizioni normative di cui sopra;

Atteso che occorre rafforzare e intensificare le attività di monitoraggio dello stato amministrativo e di esigibilità dei crediti, in gestione diretta ovvero presso gli Agenti della riscossione – *Agenzia delle Entrate - Riscossione* e *Riscossione Sicilia Spa*, onde adottare ogni iniziativa funzionale sia alla rendicontazione puntuale delle singole partite in gestione sia alla migliore rappresentazione di bilancio;

Vista la relazione del Direttore Centrale Entrate

DETERMINA

di fissare **al bilancio preventivo assestato 2021** le percentuali di svalutazione da applicare alla consistenza dei crediti nelle seguenti misure:

CREDITI CONTRIBUTIVI AZIENDE DM

- Per i crediti fino all'anno 2016, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2017, 84,63%
- Per i crediti dell'anno 2018, 71,62%
- Per i crediti dell'anno 2019, 56,67%
- Per i crediti dell'anno 2020, 37,09%
- Per i crediti dell'anno 2021, 18,50%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI EX ENPALS

- Per i crediti fino all'anno 2016, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2017, 84,63%
- Per i crediti dell'anno 2018, 71,62%
- Per i crediti dell'anno 2019, 56,67%
- Per i crediti dell'anno 2020, 37,09%
- Per i crediti dell'anno 2021, 18,50%

CREDITI CONTRIBUTIVI DATORI DI LAVORO AGRICOLI

- Per i crediti fino all'anno 2016, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2017, 84,63%
- Per i crediti dell'anno 2018, 71,62%
- Per i crediti dell'anno 2019, 56,67%
- Per i crediti dell'anno 2020, 37,09%
- Per i crediti dell'anno 2021, 18,50%

CREDITI CONTRIBUTIVI AUTONOMI AGRICOLI

- Per i crediti fino all'anno 2016, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2017, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2018, 70,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 25,00%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCianti

- Per i crediti fino all'anno 2016, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2017, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2018, 70,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 25,00%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONE SEPARATA EX ART. 2 LEGGE 335/95

- Per i crediti fino all'anno 2016, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2017, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2018, 70,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 25,00%

Roma,

Il Direttore Generale

Documento firmato in originale